



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

VIA TRIBONIANO N. 5 - 00193 - ROMA

Prot. n. 78 int

Roma, 10.4.2020

**Oggetto:** Organizzazione attività dell'Ufficio ex art. 83 comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 - Misure di contenimento diffusione Covid-19. Seguito a disposizioni n. 49, 51, 53 e 53 bis/2020 (emesse tra il 10 e il 17 marzo 2020). Ulteriori disposizioni a seguito del D.L. 23/2020.

Visto l'art. 36 del Decreto Legge n. 23 dell'8/4/2020, con il quale viene prorogato il termine di cui all'art. 83, c.6 D.L. 18/2020, dal 15/4/2020 all'11/5/2020;

considerato che, con riferimento a quanto disposto nella normativa in oggetto, si rende necessario rinnovare e, in taluni punti, precisare le misure organizzative a suo tempo adottate con termine al 15 aprile 2020, con particolare riguardo alle iniziative finalizzate a garantire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute per il periodo dal 16.04.20 al 30.06.20, inclusa la regolamentazione delle presenze e dell'afflusso di personale e utenti all'interno dell'edificio allo scopo di limitare il rischio di contagio da Covid19;

ritenuta pertanto la necessità di integrare alcune delle misure organizzative già adottate tramite i provvedimenti sopra citati, in aderenza alle indicazioni igienico-sanitarie dettate dalle autorità competenti volte ad evitare il sovraffollamento e i contatti ravvicinati tra le persone che a vario titolo frequentano l'ufficio;

posto che il complesso delle disposizioni di cui sopra implica la necessità di evitare la presenza di un eccessivo numero di persone, i contatti non indispensabili e qualunque forma di sovraffollamento da parte di magistrati, personale amministrativo e utenti che non siano strettamente correlate all'espletamento delle attività urgenti e indifferibili, indicate anche dall'art. 83 del dal D.L. 18/20, contemperandole il più possibile con la tutela della salute nel contesto delle regole indicate, tra le altre, nelle linee guida ministeriali;

visti, tra gli altri, i precedenti ordini di servizio n. 49 del 10/3/2020, 51 del 13.03.2020, 53 e 53 bis del 16 e 17.03.2020, e n. 70 del 6.4.2020 (cui si fa integrale rimando), concernenti l'organizzazione ed il funzionamento generale dell'Ufficio dal punto di vista amministrativo e delle misure in tema di sicurezza e salute e organizzazione del lavoro (anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla competente autorità sanitaria, la Asl Roma1, in data 3.4.2020), nonché quelli in tema di organizzazione delle attività giudiziarie previste fino al 15 aprile 2020 (tra le molte, in particolare quelle del 3.3.2020 n. 39 ("gestione delle udienze collegiali"), del 04-03 n. 42 ("integrazioni disposizione n. 39 per la gestione delle udienze collegiali ordinarie"), del 10-03 n.367(sulle udienze di trattazione ex art. 41 bis OP), del 25.3.2020 (integrazione turni dei Magistrati e soppressione udienze mesi aprile e maggio), del 27/3/2020 (turni di presenza in ufficio dei Magistrati dal 30-3 a 15-4-2020) e, da ultimo, del 9.4.2020 (nuove disposizioni sulle udienze di trattazione ex art. 41 bis OP già fissate fino al 15 maggio 2020); vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili per mesi 6;

viste inoltre le "Linee guida" del 10 marzo 2020 (misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione Giudiziaria al fine di attuare le misure di



## **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA**

*VIA TRIBONIANO N. 5 - 00193 - ROMA*

contenimento del contagio da COVID-19") e quelle aventi analogo oggetto, del 19.3.2020 (prot.3780.ID) a firma del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, concernenti la disciplina dell'organizzazione del lavoro nelle attività urgenti e indifferibili per tutto il periodo di permanenza dello stato di emergenza tramite l'istituzione di presidi e il ricorso al lavoro agile;

considerato anche che le disposizioni contenute nei D.P.C.M. 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, e 11 marzo 2020, prevedono alcune severe limitazioni circa la mobilità degli individui e del personale che comunque debba affrontare rilevanti spostamenti per recarsi presso la sede di lavoro, che ovviamente potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità pur dovendosi comunque garantire il funzionamento dei servizi essenziali urgenti e indifferibili presso gli Uffici giudiziari (sia pure in termini fortemente ridotti), tramite la presenza in sede di un presidio minimo di unità di personale amministrativo che risulti indispensabile per le attività urgenti ed indifferibili ai sensi di legge e che non siano attuabili mediante remotizzazione della prestazione;

preso atto che il termine relativo al regime costituito dalle misure organizzative emergenziali, anche in materia di trattazione degli affari giudiziari adottate ai sensi del comma 6 dell'art. 83 d.l. 18/2020, è stato prorogato dal summenzionato d.l. 23/2020 alla data dell'11 maggio 2020;

tutto ciò premesso, apparendo di tutta evidenza come risulti ancora necessario continuare a limitare al massimo gli spostamenti e le presenze all'interno dell'edificio, contingentando l'accesso agli spazi comuni nel contempo garantendo l'adempimento degli atti relativi ai soli affari urgenti ed indifferibili tramite personale di presidio che effettui la prestazione necessariamente "in presenza", vengono qui di seguito nuovamente riportate, per comodità di lettura, le attività lavorative già a tal fine individuate quali adempimenti correlati alla trattazione degli affari urgenti e indifferibili, e quindi da svolgere "in presenza", nelle disposizioni n. 51 del 13.3.2020 e 53/53 bis del 13, 16 e 17/3/2020, ovvero:

a) permessi di necessità; b) istanze di differimento provvisorio dell'esecuzione della pena; c) ricoveri e dimissioni da REMS; d) udienze con soggetti detenuti; e) provvedimenti scarceratori ex art. 54 O.P.; f) permessi ex art. 30 O.P. c. 1; g) provvedimenti concessori di misure alternative; h) provvedimenti ex art. 684 c.p.p.; i) provvedimenti potenzialmente liberatori; l) provvedimenti in materia di misure di sicurezza detentiva; m) provvedimenti resi urgenti ed indifferibili dal D.L. 18/2020 del 17 marzo 2020, all'art. 83, 3°c. (procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; procedimenti a carico di persone detenute; procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti con i quali vengono disposte misure di prevenzione), nonché all'art. 123 (provvedimenti in materia di detenzione domiciliare) ed all'art. 124 (licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà).

Quanto ai settori finalizzati alla trattazione delle suddette attività, i cui adempimenti siano da rendere tramite la presenza in sede di un numero minimo di unità di personale sufficiente a garantirne l'adempimento, tenuto conto dell'imprescindibile esigenza di massimo contenimento tra la finalità di contenimento del contagio a tutela della salute pubblica e dei lavoratori e quella di garantire l'adempimento della specifica normativa sopra



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA

VIA TRIBONIANO N. 5 - 00193 - ROMA

richiamata (anch'essa posta anche a tutela, tra le altre cose, della salute della popolazione carceraria), essi saranno i seguenti:

Ufficio di Presidenza (1 unità); Ufficio del Personale-Ufficio acquisti beni e servizi (1 unità); Cancelleria Centrale-Ruolo Generale (3 unità); Tribunale di Sorveglianza e relativo Ufficio Esecuzione (5 unità); Ufficio di Sorveglianza (5 unità); Consegnatario-Economato (1 unità); Servizio Spese pagate dall'Erario, Recupero Crediti, Gratuito patrocinio (1 unità); Ausiliari (2 unità); Conducenti di automezzi (1 unità in turnazione).

Il personale che pertanto dovrà prestare servizio "in presenza", per garantire i presidi in questione, continuerà ad essere organizzato, come fatto finora, secondo turni periodici idonei a garantire, previa supervisione dei direttori amministrativi e dei funzionari responsabili di reparto, la fase esecutiva emergenziale dei provvedimenti urgenti e indifferibili in argomento, nell'osservanza dei principi di massima solidarietà ed elasticità operativa. La fase attuativa delle articolazioni minime presidiali e, quindi, come di regola, anche della correlata autorizzazione delle ferie e dei permessi, oltre che del lavoro agile, continuerà dunque ad essere gestita, come accennato, tramite la supervisione ed il coordinamento, in fase propositiva, dei direttori amministrativi e dei funzionari responsabili di reparto.

Restano ferme, quanto alla regolazione dei flussi provenienti dall'utenza, tutte le precedenti disposizioni interne in materia, laddove non integrate o modificate da quella presente, soprattutto in tema di modalità di interscambio delle comunicazioni e di ricezione e trattazione di alcune tipologie di domande o istanze rientranti nelle categorie degli istituti urgenti ed indifferibili di cui sopra.

Si ribadisce infine come, allo scopo di raggiungere l'obiettivo di cui sopra, nel periodo in questione (ovvero, per il momento, fino al 10 maggio 2020), analogamente a quanto già previsto nelle precedenti disposizioni (di cui la presente è da considerarsi integrazione e aggiornamento), oltre a continuare ad essere promossa ogni forma di lavoro agile sulla base di progetti concordati con gli interessati, ove non facenti parte dei presidi, verrà agevolata, al fine della realizzazione di quanto sopra, la fruizione di tutti gli istituti previsti dall'assetto contrattuale vigente (ferie residue anno 2019, riposi compensativi, permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art 32 CCNL), permessi orari a recupero (art 34 CCNL), congedi parentali ecc.).

Si comunichi ai Magistrati, al Personale Amministrativo tutto, agli Esperti, ai Tirocinanti ed altro Personale che, a qualsiasi titolo, presti attività lavorativa presso l'Ufficio, alla Corte di Appello di Roma, alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma, alle OO.SS. ed alla RSU/RLS-Sede.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Antonio Lai

per IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Maria Antonia Vertaldi

IL PRESIDENTE VICARIO: f.to Maria Teresa Saragnano